

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Ordinanza n. 2/2011

Prot. 4109

## IL SINDACO

PREMESSO che, in data 14 giugno 2011, è stata emanata, a firma del Sindaco, l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2011, con la quale è stata dichiarata l'emergenza nutrie ed è stato disposto l'abbattimento delle medesime sino al 17 settembre 2011.

CHE l'ordinanza è stata emanata ai sensi dei commi 5° e 6°, dell'articolo 50 (disciplinante le competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale), del D.Lgs n. 267/2000, che prevedono quanto segue:

*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

*6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.*

RILEVATO che l'ordinanza è stata emanata in presenza e sulla base della sussistenza delle seguenti ragioni:

- a) Nel territorio comunale di Trescore Cremasco, come inequivocamente confermato dall'intera cittadinanza e dagli agricoltori, è stato registrato un aumento incontrollato delle nutrie.
- b) Tale aumento ha cagionato seri danni alle strutture arginali dei canali, come ampiamente testimoniato dagli agricoltori, comportante ovvi problemi di dissesto idro-geologico.
- c) Come più volte confermato dall'ASL di Cremona, l'incontrollata riproduzione delle nutrie determina seri pericoli per la salute.
- d) Il Piano Provinciale di controllo si è rivelato assolutamente insufficiente, come confermato dalla necessità, da parte di numerosi Comuni della zona, di adottare singoli provvedimenti d'urgenza.

PRESA VISIONE del ricorso al Tar Brescia, pervenuto a questo Comune il 13 luglio 2011, protocollo n. 4012, con richiesta di sospensiva cautelare, presentato avverso la l'ordinanza n.1 del 14.6.2011, dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.) e da Codiciambiente, quali associazioni animaliste ed ambientaliste di valenza generale.

DATO ATTO che, con il ricorso, vengono avanzate le seguenti censure all'ordinanza:

- 1) Incompetenza del Comune in materia, in quanto l'articolo 2, della L.R. n. 20/2002, prevede l'attribuzione di competenze alla Provincia.
- 2) Violazione del comma 5°, dell'articolo 50, del D.Lgs n. 267/2000, per carenza del requisito dell'emergenza.
- 3) Violazione del comma 5°, dell'articolo 50, del D.Lgs n. 267/2000, per carenza del requisito della "provvisorietà" della situazione.
- 4) Carenza di motivazione.

RITENUTO di esprimere, in merito alle illustrate censure, le seguenti considerazioni:

Per quanto concerne la **censura n. 1**), non vi è dubbio che la normativa regionale attribuisca la competenza alle Province in materia di elaborazione e predisposizione dei Piani di contenimento delle nutrie. Tuttavia, appare parimenti corretto ed ovvio che i Comuni siano titolari del potere di “intervento d’urgenza”, non fondato sulla predetta normativa regionale, ma sul già riportato articolo 50, commi 5° e 6°, del D.Lgs n. 267/2000. Infatti, non deve essere dimenticato che una primaria caratteristica dei provvedimenti sindacali di urgenza è rappresentata dal presupposto della contingibilità, che indica la sussistenza di una situazione temporale ed accidentale, la quale si ricollega strettamente all’altro requisito della residualità, inteso come impossibilità di utilizzare altri strumenti idonei alla tutela dell’interesse leso, o esposto a pregiudizio. La giurisprudenza conferma, da tempo, tale nesso: *In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, il requisito della contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi dell’Amministrazione* (CdS, sez. II<sup>^</sup>, n. 1904/2001). Fra l’altro, la giurisprudenza, anche più recente, pone in evidenza il fatto che il ricorso al potere sindacale di urgenza presuppone una inadeguatezza degli “ordinari strumenti di intervento”: *“Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento”* (Tar Lazio, sez. Roma II<sup>^</sup>-ter, n. 1.558/2011). Ora, non vi è dubbio che la fattispecie concreta, in merito alla quale il Comune di Trescore Cremasco è intervenuto, presenta i presupposti della contingibilità e residualità, proprio a fronte di un’insufficiente azione ordinaria, posta in essere dalla Provincia. Dunque, i Comuni non sono privi di competenza in materia, pur se la loro sfera di concreta esplicazione di potere è collegata alla presenza di situazioni di tipo emergenziale. Per quanto concerne la **censura n. 2**), pur condividendo la critica di fondo relativa ad una maggiore comprovazione dei presupposti di azione, occorre evidenziare che la declaratoria di una situazione emergenziale appartiene alla potestà del Sindaco, quale capo dell’Amministrazione Comunale e soggetto istituzionalmente esponenziale degli interessi della collettività locale. E’ evidente che, nella concreta vicenda, gli interessi, che si è inteso curare, afferivano ed afferiscono tuttora all’importante valore della tutela della salute. Per quanto riguarda la **censura n. 3**), si prende atto che il concetto di “provvisorietà” non può comportare ed implicare un intervallo temporale notevolmente lungo. Tuttavia, nella concreta fattispecie, l’intervallo prescelto di intervento, pari a soli tre mesi, non appare eccessivamente lungo, in quanto congruamente parametrato alle necessità temporali di ottenere adeguati risultati in termini di consistente riduzione del numero di nutrie. Infine, per quanto riguarda la **censura n. 4**), si prende atto che un maggior sforzo motivazionale poteva essere compiuto, particolarmente per quel che riguarda il numero ipotizzabile di nutrie da abbattere. Tuttavia, occorre evidenziare che, ad un attento esame, la lamentata indicazione del numero massimo di nutrie da abbattere non può costituire un ostacolo insormontabile, in quanto il potere di intervento d’urgenza del Sindaco è legittimamente esercitabile anche di fronte a situazioni di mero pericolo, cioè di probabilità che accada un evento dannoso, e non di danno già in atto, come rilevato dalla giurisprudenza (Tar Toscana, sez. II<sup>^</sup>, n. 4/2010).

RITENUTO, sulla base delle considerazioni ora espresse, che il provvedimento sindacale impugnato appare sufficientemente fondato su validi e legittimi presupposti. Tuttavia, occorre contestualmente prendere atto che sussistono incertezze, che consigliano un ripensamento del provvedimento d’urgenza posto in essere. Precisamente, le incertezze attengono al ruolo delle competenze ed ai precisi confini fra le medesime, che interessano i Comuni e le Province. Non vi è dubbio che le Province hanno una competenza “ordinaria” in materia, ma non vi è parimenti dubbio che i Comuni hanno una competenza “straordinaria”, fondata, appunto, sul potere emergenziale di intervento, indubitabilmente attribuito dalla normativa (art. 50, D.Lgs n. 267/2000). Ora, in presenza di tale groviglio normativo, che certamente merita di essere approfondito prima di

porre in essere concrete linee di azione amministrativa, il Comune non può che adottare linee di intervento maggiormente prudenziali, tenendo conto anche degli ultimi sviluppi della giurisprudenza in materia. Infatti, non deve essere dimenticato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 115/2011, è intervenuta in materia di poteri d'urgenza del Sindaco, limitando il raggio di azione del medesimo. Appare allora evidente che, primariamente in tema di competenze, non può non essere operata una seria "riflessione collaborativa" con la Provincia, al fine di delineare una comune e sinergica linea di azione, auspicando la predisposizione di Piani condivisi maggiormente efficaci ed incisivi. In tal senso, appare opportuna l'adozione di un provvedimento di revoca dell'ordinanza, che, non intaccando la validità dei presupposti di azione della medesima, consenta un congruo ripensamento, al fine di porre in essere la "riflessione collaborativa" con la Provincia, prima indicata.

RICORDATO che la revoca costituisce un provvedimento amministrativo di ritiro di un precedente atto, non avente efficacia retroattiva e fondato su ragioni di opportunità, ricollegantesi, come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza, a "*tre presupposti alternativi, che ne legittimano l'adozione: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*". La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" (Consiglio di Stato, sez. III<sup>^</sup>, n. 2.291/2011).

RILEVATO che, nella concreta vicenda, il Comune di Trescore Cremasco intende porre in essere un ripensamento del precedente provvedimento, in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, collegati a talune censure prospettate nel ricorso, e della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

VISTA la legge n. 241/1990.

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000.

#### DISPONE

- 1) Di prendere atto della sussistenza e validità dei presupposti di azione, che hanno legittimato l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2011, con la quale è stata dichiarata l'emergenza nutrie ed è stato disposto l'abbattimento delle medesime sino al 17 settembre 2011.
- 2) Di prendere atto, contestualmente, di talune plausibili censure, contenute nell'impugnazione avverso l'ordinanza, risolvendosi primariamente nell'opportunità di una seria "riflessione collaborativa" con la Provincia, al fine di delineare una comune e sinergica linea di azione, auspicando la predisposizione di Piani condivisi maggiormente efficaci ed incisivi.
- 3) Di **revocare**, per le ragioni sin qui illustrate, **l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2011**, a far data dal 16 luglio 2011.
- 4) Di prendere immediati contatti con la Provincia al fine di delineare un comune e sinergica linea di azione.
- 5) Di inviare copia della presente ordinanza a:
  - Avv. Massimo Rizzato, Via Napoli 4, Vicenza
  - Lega per l'Abolizione della Caccia, Via Solari 40, Milano
  - CODICIAMBIENTE, Via Oderisi da Gubbio 18, Roma
  - Cancelleria Tar Brescia, Via Carlo Zima 3 Brescia
  - Cacciatori autorizzati all'abbattimento: Bonetti Giovanni, Carioni Antonio, Gallerani Alessandro, Tazzi Luigi, Piacentini Carlo, Mazzini Luca, Assandri Fabio, Ogliari Luigi, Ogliari Renzo, Ogliari Angelo, Carioni Giuliano.
  - Carabinieri di Pandino
  - Prefettura di Cremona
  - Provincia di Cremona
  - Asl di Cremona

- 6) Di incaricare l'Ufficio di Vigilanza Urbana e l'Ufficio Tecnico di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza.
- 7) Di dare atto che, avverso la presente ordinanza, è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente, entro 60 giorni, ai sensi D.Lgs n. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Trescore Cremasco, 16 luglio 2011.



IL SINDACO  
*Giancarlo Ogliari*